



COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Provincia di Foggia

Prot. 11359/15.11.2013
A.P. 1047

ORIGINALE

Registro Generale n. 98

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 30 DEL 15-11-2013

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: AVVIO DEL NUOVO PROCEDIMENTO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE.**

L'anno duemilatredecim addì quindici del mese di novembre,

IL SINDACO

Nella sua qualità di rappresentante della comunità locale e di Ufficiale di Governo ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000,

PREMESSO CHE

- il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi da effettuarsi nel Comune di San Nicandro Garganico con il sistema del porta a porta risulta appaltato in favore della ditta TEKNO SERVICE s.r.l. con contratto n. 847 di Rep. del 05/07/2012, registrato a San Severo il 13/07/2012 al n. 395, preceduto da gara aggiudicata alla stessa impresa, con avvio il 01/10/2012 e con scadenza fissata per il 30/09/2017;
- in attesa di approvazione di un regolamento generale sul servizio di raccolta differenziata occorre regolamentare l'orario di esposizione dei contenitori dei rifiuti, onde evitare situazioni di forte criticità legale al decoro urbano e alla salubrità dell'ambiente;

VISTI

- il D.Lgs. 152/06 T.U. in materia di Ambiente e successive modificazioni e integrazioni;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 7 e ss. l. 241/1990;
- i vigenti regolamenti comunali;

ORDINA

- A tutte le utenze domestiche e non domestiche nel territorio di collocare i contenitori dei rifiuti adibiti alla raccolta domiciliare “porta a porta”, sia differenziati (frazione organica, carta, plastica, vetro e metalli), sia indifferenziati (secco non riciclabile), all’interno delle aree private accessorie degli stabili (cortili e altre pertinenze), ed esposti a bordo strada solo in prossimità dei passaggi di raccolta entro e non oltre le ore 06.00 e sino alla ore 12.00 antimeridiane, limite massimo dell’orario di passaggio del gestore;
- Che le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata siano conferite esclusivamente nei contenitori assegnati o comunque nei luoghi e nel rispetto delle modalità indicate dall’amministrazione comunale. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quello per i quali sono stati preposti;
- Che nei cestini stradali portarifiuti è possibile inserire solo ed esclusivamente quei rifiuti che vengono prodotti da cittadini che percorrono le strade. Non è assolutamente consentito smaltire i propri rifiuti domestici;
- Che gli amministratori di condominio si attivino affinché i condomini raccolgano in modo corretto ed unitario i rifiuti e provvedano al rispetto della presente ordinanza; tutti i bidoni devono essere contrassegnati con l’indicazione della Via e del numero civico, tenuti con cura, puliti a carico del condominio e l’Amministratore verrà considerato corresponsabile delle eventuali inadempienze;
- Che gli utenti rispettino le disposizioni di cui alla presente ordinanza;
- Che alla data odierna, qualora ancora esistenti, sono dismessi e non più utilizzabili tutti i cassonetti stradali precedentemente posizionati e fruibili presso le strade e le aree pubbliche, condomini, esercizi commerciali e produttivi . salve specifiche eccezioni temporanee autorizzate dal gestore;
- In presenza di contenitori con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, la ditta appaltatrice non raccoglierà i rifiuti provvedendo all’immediata segnalazione all’amministrazione comunale e all’utenza interessata, applicando al contenitore apposito adesivo di non conformità; dall’applicazione dell’avviso il contenitore sarà considerato rifiuto indifferenziato e l’Utenza sarà tenuta a ritirarlo, pena l’applicazione delle sanzioni previste nel seguito della presente Ordinanza; la ditta provvederà a ritirarlo come tale nel turno successivo di raccolta della frazione indifferenziata;
- Le pile, le batterie ed i farmaci scaduti devono essere conferiti presso i raccoglitori appositamente dislocati sul territorio presso farmacie, negozi di elettrodomestici, supermercati etc.;

EVIDENZIA CHE

Nel rispetto dell’ambiente è assolutamente vietato abbandonare rifiuti al di fuori delle aree destinate o con modalità diverse da quelle previste per la raccolta nel territorio comunale. L’utente che non osservi le presenti disposizioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa, salvo che il fatto più grave, non costituisca reato.

AVVERTE

Che le trasgressioni alla presente ordinanza, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria consistente nel ripristino dello stato dei luoghi, con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

La violazione del divieto di abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o di immissione dei rifiuti nelle acque superficiali è punita ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/06.

INCARICA

La Polizia Locale oltre a tutte le Forze di Polizia di far osservare la presente ordinanza, unitamente all'Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile, secondo le rispettive competenze.

L'Area Ambiente di diffondere con ogni mezzo di comunicazione possibile la presente ordinanza sull'intero territorio di San Nicandro Garganico.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di San Nicandro Garganico, nonché di dare adeguata pubblicità nei consueti modi di diffusione.

Si dispone che la presente ordinanza venga:

- notificata alla società TEKNO SERVICE s.r.l. presso la sede operativa di San Nicandro Garganico – a mezzo di messo comunale;
- notificata alla società TEKNO SERVICE s.r.l., con sede legale in cap 10045 PIOSSASCO (TO) alla Via dell'Artigianato n. 10, a mezzo R.R. del servizio postale;
- immediatamente comunicata alla società TEKNO SERVICE s.r.l., con sede legale in cap 10045 PIOSSASCO (TO) alla Via dell'Artigianato n. 10, a mezzo fax e/o pec;

Si dispone altresì la comunicazione per conoscenza della presente ordinanza:

- al Prefetto della Provincia di Foggia;
- al Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia;
- alla Regione Puglia – Coordinatore Settore Ecologia;

La presente ordinanza è inviata, altresì, alle forze dell'ordine per l'esecuzione e la vigilanza:

- Polizia Locale;
- Carabinieri;
- Corpo Forestale dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**IL SINDACO
GUALANO PIERO PAOLO**